REGOLAMENTO (CEE) N. 2141/82 DEL CONSIGLIO

del 30 luglio 1982

recante applicazione dei dazi doganali previsti dalla tariffa doganale comune per i prodotti di cui alla sottovoce 07.06 B

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1451/82 sottopone i prodotti di cui alla sottovoce 07.06 B, nonché taluni prodotti di cui alle voci 23.03 e 23.06 della tariffa doganale comune, all'applicazione del regolamento (CEE) n. 2727/75 ; che, di conseguenza, il regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercato per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1837/80 (4), e quindi il regime delle importazioni (fondato sulla tariffa doganale comune) previsto da tale regolamento, non si applica più ai suddetti prodotti ;

considerando che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75, il regime di prelievi non è applicabile ai prodotti summenzionati ; che l'articolo 18, paragrafo 2, del predetto regolamento esclude l'applicazione di qualsiasi dazio doganale e tasse d'effetto equivalente e porta, per quanto riguarda i prodotti di cui alla sottovoce 07.06 B (gli unici, tra i prodotti in oggetto, ad essere sottoposti a dazio doganale nella tariffa doganale comune), ad un risultato diverso da quello perseguito dal regolamento (CEE) n. 1451/82, vale a dire il mantenimento del regime d'importazione preesistente ;

considerando che, per ovviare a tale situazione, è opportuno sottoporre i prodotti in questione all'applicazione dei dazi doganali previsti dalla tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il tasso dei dazi doganali previsti dalla tariffa doganale comune è applicabile ai prodotti di cui alla sottovoce 07.06 B.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 luglio 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

O. MØLLER

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 16.
(4) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.